



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO per la GIUSTIZIA MINORILE e di COMUNITÀ
UFFICIO DISTRETTUALE di ESECUZIONE PENALE ESTERNA di PESCARA
AREA III – AMMINISTRAZIONE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 25 del 03.11.2025

Oggetto: fornitura NAS con hard disk integrato
(CIG B8ESE18642)

- Premesso** che in data 23.10.2025 il referente informatico dell'Udepe di Pescara ha rappresentato ripetuti e frequenti malfunzionamenti del NAS Lacie a causa della sua obsolescenza e che pertanto dopo 12 anni non è più in grado di garantire efficienza nella conservazione e salvaguardia dei dati elaborati dall'Ufficio proponendone la più rapida sostituzione un nuovo dispositivo dotato di maggiore capacità di memoria e più moderna tecnologia hardware e software;
- il sistema NAS costituisce dotazione informatica essenziale a supporto delle operazioni d'ufficio, migliorando sicurezza, affidabilità e continuità operativa dei dati, anche in funzione della tutela dei dati personali trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- che si rende pertanto necessario procedere all'acquisto di un NAS con hard disk al fine di garantire l'archiviazione sicura e centralizzata dei dati amministrativi e operativi, nonché la gestione e la condivisione dei file tra il personale, in coerenza con le indicazioni del referente informatico;
- Visto** il D.L. n. 52 del 07/05/2012, così come convertito con la legge n. 94 del 06/07/2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni **Consip** e agli strumenti messi a disposizione dal MEPA;
- l'art. 1, co. 1, della legge n. 135 del 07/08/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'art. 26, co. 3 della legge n. 488 del 23/12/1999, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da **Consip**;
- la delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, in base alla quale ai sensi degli artt. 25 e 26 del d.lgs. n. 36/2023, per tutti gli affidamenti a partire dal 01.01.2024, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che abbiano compiuto il processo di certificazione delineato dalle regole tecniche di AGID;
- che ad oggi non sono attive convenzioni **Consip**, di cui all'art. 26, co. 1, della legge n. 488/1999, assimilabili alla fornitura oggetto della presente procedura, come verificato nella sezione "iniziative – Convenzioni" del portale www.acquistinretepa.it;
- che il bene è disponibile nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), bando/categoria "Servizi – Servizi di assistenza, gestione, installazione, manutenzione e riparazione apparecchiature ICT; Beni – Apparat per storage area network – Mepa Beni;
- che l'O.E. **INFOBIT s.n.c. con sede legale in Via Benjamin Constant n. 2 a Milano** con P.I. **0331580199**, individuato dal referente informatico all'esito dell'istruttoria condotta all'interno del Mepa, è l'unico ad offrire il NAS comprensivo degli hard disk con capacità di memorizzazione superiore di 4 volte a quella attuale e garanzia di copia su secondo hard disk;
- Considerato** che è stato nominato Responsabile Unico di Progetto il dott. Pietro D'Agnes, Responsabile dell'Area III-Amministrazione Contabile dell'Udepe di Pescara per le fasi di affidamento ed esecuzione, il quale ha reso la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, cause ostative e/o situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023;
- Rilevato** preliminarmente, come la fornitura in oggetto non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 5.000 euro il principio di rotazione di cui all'art. 49

del d.lgs. n. 36/2023 può essere derogato;

Considerato che l'art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

che l'allegato I.1 al d.lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

che l'art. 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

che il RUP in data 31.10.2025 ha ritenuto di procedere tramite ordinativo esecuzione immediata n. **8783147** rivolto all'O.E., individuato dal referente informatico, **INFOBIT s.n.c. con sede legale in Via Benjamin Constant n. 2 a Milano** con P.I. **0331580199**;

che nell'ordinativo è stato inserito il NAS tower QNAP TS-264 al prezzo di € 690,00 oltre iva e il servizio di spedizione obbligatorio al prezzo € 25,00 oltre iva;

che il prezzo è ritenuto congruo tenuto conto della necessità di garantire continuità e compatibilità tecnica con le dotazioni informatiche/strumentali già in uso presso l'Ufficio essendo il bene immediatamente utilizzabile; eventuali soluzioni alternative avrebbero comportato un aumento della spesa per l'acquisto separato di hard disk compatibili e discontinuità nella gestione del servizio rendendosi necessaria una riconfigurazione nel collegamento alla rete dell'Ufficio.

che in data **31.10.2025** è stato acquisito il CIG della procedura **B8ESE18642**;

Verificato che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;

che in materia di imposta di bollo nell'ambito dei contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto nell'All. I.4 del d.lgs. n. 36/2023, in cui è prevista l'esenzione per i contratti di importo inferiore a € 40.000;

che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 36/2023, ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, con riserva della facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla questa stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

che ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Verificato che non è necessario elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) in quanto l'oggetto della presente procedura rientra nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n.

81/2008 poiché trattasi di “*mera fornitura di materiali o attrezzature*”;

- Accertato** che le clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura svolta sul MePA, (ordine n. **8783147**) che costituiscono parte integrante del presente atto;
- che l'O.E. destinatario dell'ordinativo ha presentato regolare dichiarazione del conto dedicato relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;
- che il DURC dell'O.E. aggiudicatario risulta regolare alla data odierna;
- Viste** le disponibilità finanziarie esistenti sul capitolo di bilancio 2061 p.g. 14 per il corrente e.f. 2025;

DETERMINA

- DI APPROVARE L'ORDINATIVO N. 8783147 SVOLTO DAL RUP sul MEPA;
- DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO della fornitura in oggetto all'O.E. destinatario dell'ordinativo n. **8783147 INFOBIT s.n.c. con sede legale in Via Benjamin Constant n. 2 a Milano** con P.I. **0331580199** ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs n. 36/2023, come concluso tramite lo strumento telematico di negoziazione “ordinativo esecuzione immediata” per un valore totale di **€ 715,00** oltre IVA come per legge;
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, co. 2 del d.lgs n. 36/2023;
- DI PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE della spesa previa presentazione di regolare fattura elettronica e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate con pagamento mediante bonifico sul conto dedicato per la procedura in oggetto;
- DI DARE ATTO che il collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale giustizia, ai sensi dell'art. 9-bis del d.lgs. n. 33/2013 e della delibera ANC n. 264 del 2023 è:
https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8ESE18642
- DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, ai sensi dell'allegato I alla delibera ANAC n. 264 del 2023, come modificato con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

IL DIRETTORE REGGENTE
MARIA VITTORIA MENENTI